

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**RICONOSCIMENTI DI DIRITTI
D'USO E CONCESSIONI D'ACQUA
DEL FIUME OGLIO**

(Regio decreto 17 maggio 1934, n. 7330,
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 14 luglio 1934-XIII).



REGIO DECRETO 17 maggio 1934, n. 7330.

Riconoscimento di diritti d'uso e concessioni d'acqua dal fiume Oglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le seguenti istanze:

1°) 23 dicembre 1920, della Società Elettrica Bresciana, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra del fiume Oglio, con presa nel comune di Capriolo (Brescia), mod. 100 di acqua atti a produrre, sul salto di m. 3,89, la potenza di HP 518,60, per l'azionamento di un opificio denominato « Molini Urini » distinto al mappale n. 947 del catasto censuario del comune di Capriolo, per produzione di energia elettrica;

2°) 3 novembre 1922, della ditta Niggeler e Kupfer, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra del fiume Oglio, con presa nel comune di Capriolo (Brescia), moduli 200 di acqua, atti a produrre, sul salto di m. 4,10, la potenza di HP 1093, per l'azionamento di un opificio distinto ai mappali n. 177 e n. 1252 del catasto censuario del comune di Capriolo;

3°) 15 dicembre 1923, della Società Italiana e Soc. An. Fabbriche Riunite Cemento e Calce ora Società An. Italcementi, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra dell'Oglio, con presa nel comune di Palazzolo (Brescia), l'acqua necessaria per il funzionamento di un opificio denominato « Molino Erbusco » e distinto al mappale n. 1101 del catasto censuario del comune di Palazzolo;

4°) 30 luglio 1930, della Società suddetta, corredata da progetto in data 25 luglio 1930 a firma dell'ing. Parietti, per la concessione, in via di sanatoria, delle varianti apportate all'antica utenza di cui alla precedente domanda 15 dicembre 1923, derivando una portata di mod. 80, per produrre sul salto di m. 2,65, la potenza di HP 280 a scopo industriale;

5°) 12 novembre 1925, successivamente integrata in data 17 maggio 1927, corredata da progetto di pari data a firma

dell'ing. Parietti, della predetta Soc. An. Italcementi, per la concessione, a titolo di sanatoria, in via precaria, delle varianti apportate alla concessione assentitale con Decreto Ministeriale 20 gennaio 1931, derivando, in destra dell'Oglio, con presa in comune di Palazzolo (Brescia), mod. 100 in luogo di mod. 60, per produrre sul salto aumentato da m. 1,95 a m. 2,60, la potenza nominale di HP 346 in luogo della precedente in HP 186, con un aumento di HP 190;

6°) 3 novembre 1922, della ditta Niggeler e Kupfer, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra dell'Oglio tutta la portata del fiume, con presa in comune di Palazzolo (Brescia), onde produrre, su quattro turbine, la potenza complessiva di HP 376, per l'azionamento di alcuni antichi opifici denominati Molino Palazzolo n. 1, Molino Nigra Setificio, Molino Nigra Cotonificio, Molino Lancellotti, Molino Maglio, Molino Conceria, distinti rispettivamente ai mappali numeri 112, 124, 125, 126, 127, 2388 e 2839 del catasto censuario del comune di Palazzolo e costituenti ora uno stabilimento adibito a filatura e tessitura;

7°) 14 ottobre 1930, della precitata ditta Niggeler e Kupfer, corredata da progetto di pari data a firma dell'ing. Corrado Rossi, per la concessione, in via di sanatoria, delle varianti apportate all'antica utenza di cui alla precedente domanda 3 novembre 1922, a mezzo di opere abusive, derivando in sinistra dell'Oglio, con presa nel comune di Palazzolo (Brescia), la portata complessiva di mod. 150, per produrre su tre distinti salti rispettivamente di m. 1,80, m. 1,90 e m. 1,90, la potenza nominale media globale di HP 376, a scopo industriale;

8°) 30 gennaio 1919, della ditta G. Sacconaghi e C. di Pietro Taschini e C. di Legnano, ora Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi Taschini, successivamente integrata da relazione descrittiva in data 29 dicembre 1920, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra dell'Oglio, con presa in comune di Pontoglio (Brescia), medi moduli 80 di acqua, atti a produrre su un salto di m. 3, la potenza nominale di HP 320, per l'azionamento di un opificio in comune di Pontoglio;

9°) 5 maggio 1931, della predetta Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini, corredata da progetto di pari data a firma dell'ing. Giovanni Soldati, per la concessione, in via di sanatoria, delle varianti apportate all'antica utenza, di cui alla precedente domanda 30 gennaio 1919, a

mezzo di opere abusive, derivando in sinistra dell'Oglio con presa nel comune di Pontoglio (Brescia), mod. 80 di acqua, per produrre sul salto di m. 3, la potenza nominale di HP. 320, a scopo industriale;

10°) 3 gennaio 1922, della Società Elettrica Bresciana, per il riconoscimento del diritto di derivare in sponda destra del fiume Oglio, con presa nel comune di Credaro (Bergamo), mod. 100 di acqua, atti a produrre, sul salto di m. 3,50, la potenza nominale di HP. 467, per l'azionamento di un antico opificio, ora centrale elettrica, distinta ai mappali numeri 243, 242, 245 e 857 del catasto censuario del comune di Credaro;

11°) 15 dicembre 1920, della Società Roggie Bresciane (Vetra e Nuova di Chiari, Trenzana-Travagliata e Castrina), per il riconoscimento del diritto di derivare in sponda destra dell'Oglio, con presa nel comune di Tagliuno (Bergamo), la quantità di acqua necessaria per produrre, su un salto di m. 1,285, la potenza nominale di HP. 71,34, per l'azionamento di una serie di antichi opifici ora costituenti il cosiddetto « Molino di Tagliuno », segnato ai mappali numeri 978, 980 e 969 del catasto censuario del medesimo comune di Tagliuno;

12°) 30 gennaio 1919 e successivo esposto integrativo 31 dicembre 1920, della ditta Sacconaghi e C. di Pietro Taschini e C., ora Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini, per il riconoscimento del diritto di derivare in sponde destra dell'Oglio, con presa nel comune di Palosco (Bergamo), mod. 20 di acqua, atti a produrre, su un salto di m. 1,50, la potenza nominale di HP. 40, per l'azionamento di un antico opificio, ora addetto a bottonificio, distinto ai mappali numeri 114, 115 e 6 del catasto censuario del comune di Palosco;

Visti gli atti delle singole istruttorie esperite, sulle domande sopra accennate, dall'ufficio del Genio civile di Brescia, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e le relazioni 4 gennaio 1932, 5 marzo 1932, 12 marzo 1932, 31 marzo 1932 e 18 aprile 1932 dell'ufficio del Genio civile di Brescia e 22 luglio 1932, 3 agosto 1932 e 4 agosto 1932 dell'ufficio del Genio civile di Bergamo, coordinate, con relazione finale in data 25 gennaio 1933, dalla Sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po;

Ritenuto che nel corso delle istruttorie predette furono

presentate avverso ciascuna delle accennate istanze le seguenti opposizioni, riserve e richieste:

I. — Domanda 23 dicembre 1920 della Società Elettrica Bresciana (riconoscimento utenza « Molini Urini »): all'atto della visita sopraluogo effettuata dall'ufficio del Genio civile di Brescia in data 30 aprile 1930:

a) dalle Utenze Irrigue Cremonesi, perchè, in sede di riconoscimento, vengano prescritti alla Società Elettrica Bresciana dispositivi atti ad impedire svassi ed invasi e notevoli variazioni di deflusso che si verificano specialmente nei periodi di magra, con grave danno delle irrigazioni a valle;

b) dalla ditta Niggeler e Kupfer, per le stesse ragioni di cui alla precedente lettera a);

II. — Domanda 3 novembre 1922 della ditta Niggeler e Kupfer (riconoscimento Cotonificio di Capriolo): all'atto della visita sopraluogo effettuata dall'ufficio del Genio civile di Brescia in data 28 marzo 1930 e con successivi memoriali:

a) dalle Utenze Irrigue del Consorzio delle Irrigazioni Cremonesi e del Civico Naviglio di Cremona, nonché di quelle Bergamasche, per gli stessi motivi di cui alla lettera a) del precedente punto I;

b) dalla Società Elettrica Bresciana, perchè in sede di riconoscimento venga imposto alla ditta Niggeler e Kupfer di munire il canale derivatore di dispositivi atti ad impedire che si verifichino svassi ed invasi, onde evitare sensibili variazioni di deflusso che, specialmente nei periodi di magra, potrebbero turbare l'esercizio delle sottostanti derivazioni industriali di Caleppio e Tagliuno di proprietà della ricorrente;

III. — Domanda 17 dicembre 1923 della Società Anonima Italcementi (riconoscimento « Molino Erbusco »):

All'atto della visita sopraluogo effettuata dall'ufficio del Genio civile di Brescia in data 15 maggio 1930, dalle Utenze Irrigue Cremonesi per le medesime ragioni di cui alla lettera a) del precedente punto I;

IV. — Domanda 30 luglio 1930 della Società Anonima Italcementi (sanatoria):

All'atto della visita sopraluogo effettuata dall'Ufficio del Genio Civile di Brescia in data 10 aprile 1931, dalle Utenze Irrigue Cremonesi per gli stessi motivi di cui alla lettera a) del precedente punto I;

V. — Domanda 5 maggio 1931 della Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini (sanatoria):

All'atto della visita sopraluogo effettuata dall'Ufficio del Genio Civile di Brescia in data 18 agosto 1931:

a) dalle Utenze Irrigue Cremonesi e Bergamasche, per gli stessi motivi di cui alla lettera a) del precedente punto I;

b) dal Consorzio di Trasformazione Fondiaria della provincia di Brescia, perchè, oltre ai dispositivi invocati dalle utenze Irrigue Cremonesi e Bergamasche, alla Società richiedente venga imposto l'uso di apparecchi autoregistratori e l'obbligo di costruire un manufatto di presa del tipo già in uso nelle derivazioni del Naviglio Grande Bresciano allo scopo di togliere ogni possibilità di perturbamenti al regime dell'Oglio e quindi alle irrigazioni a valle;

c) dal Consorzio Utenza Roggia Sale, per denunciare come la sopraelevazione della diga dell'antica utenza, effettuata dalla Società richiedente, sia la causa delle inondazioni, in tempo di piena, del torrente Cherio; che solo a tale fenomeno è da attribuirsi l'allagamento delle campagne limitrofe a mezzo del corso d'acqua suddetto e non al ponte canale costruito attraverso il Cherio, presso Palosco, sopra il quale passa il ramo principale della Roggia Sale;

VI. — Domanda 3 gennaio 1922 della Società Elettrica Bresciana (Riconoscimento Centrale di Credaro):

All'atto della visita sopraluogo effettuata dall'Ufficio del Genio Civile di Brescia in data 13 marzo 1930, dalle Utenze Irrigue Cremonesi e dal Consorzio della Roggia Fusia nell'interesse della propria derivazione industriale in sponda sinistra dell'Oglio, per gli stessi motivi di cui alla lettera a) del ricordato punto I;

VII. — Domanda 15 dicembre 1920 della Società Roggie Bresciane (Riconoscimento Molino di Tagliuno):

All'atto della visita sopraluogo effettuata dall'Ufficio del Genio Civile di Brescia in data 3 febbraio 1930, dall'ingegnere Verdelli, a nome del Naviglio Civico di Cremona, per contestare alla Società richiedente il diritto di praticare

svasi ed invasi a vantaggio della Seriola Vetra, comproprietaria dell'utenza ed a danno delle utenze inferiori;

VIII. — Domanda della Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini (Riconoscimento Bottonificio di Palosco):

All'atto della visita sopralluogo, effettuata dall'Ufficio del Genio civile di Brescia in data 30 maggio 1930, dalle Utenze Irrigue Oremonesi, per gli stessi motivi di cui alla lettera a) del precedente punto I;

Considerato che dai documenti prodotti e dagli accertamenti compiuti dai competenti Uffici, possono ritenersi dimostrati l'antichità delle utenze sopra specificate e l'esercizio continuo delle derivazioni per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644;

Che per le varianti apportate alle utenze « Molino Erbusco » della Società Italcementi, « Cotonificio Palazzolo » della ditta Niggeler e Kupfer e « Manifattura di Pontoglio » della Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini, furono presentate domande di sanatoria, le quali sono state regolarmente istruite;

Che le varianti apportate alle rimanenti utenze industriali consistono essenzialmente in modifiche che non comportano sostanziali spostamenti dei punti di presa e di restituzione, sicchè non occorre esperire in merito ulteriore istruttoria, dopo quella largamente svoltasi in merito alle utenze stesse;

Ritenuto che avverso le domande sopra specificate non sono state presentate vere e proprie opposizioni, essendosi limitati, in generale, gli intervenuti alle varie visite locali ad invocare la imposizione, ai singoli utenti industriali, di dispositivi atti ad eliminare invasi e svasi dannosi all'esercizio delle utenze a valle e che nulla osta al soddisfacimento di tale legittima richiesta;

Che, pertanto, è opportuno che le maggiori potenze risultanti dalle varianti apportate alle suddette utenze, compatibili con le disponibilità dell'Oglio dopo saturati le competenze assegnate alle utenze irrigue ed i quantitativi di acqua alle stesse assentiti in via precaria e di sanatoria, siano concesse in via precaria, con riserva dei definitivi provvedimenti da adottare in conseguenza dei risultati della regolazione del lago d'Isèo, e con l'obbligo per tutti gli utenti di sottostare, sotto pena di decadenza, ai coordinamenti ed alle modifiche che saranno successivamente imposti in rela-

zione al nuovo regime che verrà ad assumere l'Oglio in seguito alla regolazione suddetta;

Che a tutti gli utenti è da imporre l'obbligo di effettuare entro il termine che sarà loro assegnato e per ogni singola utenza, le necessarie installazioni atte ad impedire invasi e svasi dannosi per l'esercizio delle irrigazioni;

Che, nei riguardi dell'opposizione del Consorzio Utenza Roggia Sale avverso la domanda 5 maggio 1931 della Società Anonima Manifattura di Pontoglio, a parere del competente Ufficio del Genio civile, le lamentate esondazioni del torrente Cherio solo in parte possono ritenersi causate dalla diga della Manifattura di Pontoglio, la quale contribuisce ad innalzare la barra di foce del Cherio, perchè vi concorre altresì la presenza del ponte-canale sul Cherio che ne ostruisce notevolmente l'alveo;

Che pertanto, allo scopo di ovviare all'inconveniente suddetto, è da farsi obbligo alla Società Anonima Manifattura di Pontoglio di presentare, entro il termine di un anno dalla comunicazione del presente decreto, il progetto della soluzione idraulica del problema;

Ritenuto che per le considerazioni ed i chiarimenti suesposti, le caratteristiche definitive delle singole utenze, agli effetti del riconoscimento e delle concessioni di sanatoria in via precaria, possono essere determinate e specificate come segue:

1° per l'utenza « Molino Urini » della Società Elettrica Bresciana (domanda 23 dicembre 1920), moduli medi 100 per produrre sul salto di m. 3,89 la potenza nominale media complessiva di HP 418,67 dei quali HP 36 a titolo di riconoscimento di diritto, ottenuti con moduli 20 sul salto di m. 1,35 e HP 482,67 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria, ottenuti sia con la primitiva portata di moduli 20 di diritto sull'aumento del salto di m. 2,54, sia con l'aumento di portata di moduli 80 sul salto complessivo di m. 3,89;

2° per l'utenza « Cotonificio di Capriolo » della ditta Niggeler e Kupfer (domanda 3 novembre 1922), moduli medi 200 per produrre, sul salto di m. 4,10, la potenza nominale media complessiva di HP 1093,33 dei quali HP 106,67 a titolo di riconoscimento di diritto, ottenuti con moduli 40 sul salto di m. 2 e HP 986,66 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria, ottenuti sia con la primitiva portata di moduli 40 di diritto sull'aumento del salto di m. 2,10, sia

con l'aumento di portata di moduli 160 sul salto complessivo di m. 4,10, restando in facoltà della concessionaria di continuare a sopraelevare la cresta della diga di m. 0,50 e ciò sino alla definitiva esecuzione del sovralzo di m. 1,50 assentito sempre in via precaria, con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 4306;

3° per le utenze « Molino Erbusco » e « Stabilimento di Palazzolo » della Società Anonima Italcementi (domande 15 dicembre 1923 e 30 luglio 1930), moduli medi 7,50 per produrre sul salto di m. 2,50 la potenza nominale media di HP 25 per il « Molino Erbusco » e moduli medi 80 per produrre sul salto di m. 2,80 la potenza nominale di HP 298,67 per lo « Stabilimento di Palazzolo », con una potenza media complessiva di HP 323,67, dei quali HP 46,93 a titolo di riconoscimento di diritto, ottenuti con moduli 16 sul preesistente unico salto di m. 2,20 e HP 276,74 ottenuti con trasformazioni varie dell'utilizzazione, a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

4° per l'utenza « Stabilimento di Palazzolo » della precitata Società Anonima Italcementi (domanda 12 novembre 1925), moduli medi 112,50 per produrre sul salto di m. 2,60 la potenza nominale media complessiva di HP 390, dei quali HP 156 a titolo di concessione precaria di cui al Decreto Ministeriale 20 gennaio 1931, n. 381, ottenuti con moduli 60 sul salto di m. 1,95 e HP 234 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria ottenuti sia con la primitiva portata di moduli 60 di diritto sull'aumento del salto di m. 0,65, sia con l'aumento di portata di moduli 52,50 sul salto complessivo di m. 2,60;

5° per le utenze ora inservienti il « Cotonificio di Palazzolo » della ditta Niggeler e Kupfer (domande 3 novembre 1922 e 14 ottobre 1930), moduli medi complessivi 150 per produrre, suddivisi su tre salti di m. 1,90, m. 1,90 e m. 1,80, la potenza nominale media complessiva di HP 381,33, dei quali HP 181,33 a titolo di riconoscimento di diritto, ottenuti con moduli 80 sul salto di m. 1,70 e HP 200 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria ottenuti, sia con la primitiva portata di moduli 80 di diritto, suddivisi sull'aumento dei salti rispettivamente di m. 0,20, m. 0,20 e m. 0,10, sia con l'aumento di portata di moduli 70, suddivisi sui salti attuali di m. 1,90, m. 1,90 e m. 1,80;

6° per l'utenza « Manifatture di Pontoglio » della Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi Taschini (domande 30 gennaio 1919 e 5 maggio 1931), moduli medi 80 per produrre sul salto di m. 3 la potenza nominale media complessiva di HP 320 dei quali HP 32 a titolo di riconoscimento di diritto, e HP 288 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

7° per l'utenza « Centrale di Credaro » della Società Elettrica Bresciana (domanda 3 gennaio 1922), moduli medi 100, per produrre, sul salto di m. 3,40 la potenza nominale media complessiva di HP 453,33, dei quali HP 190,13 a titolo di riconoscimento di diritto, ottenuti con moduli 46 sul salto di m. 3,10 e HP 263,20 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria, ottenuti sia con la primitiva portata di moduli 46 di diritto sull'aumento del salto di m. 0,30, sia con l'aumento di portata di moduli 54 sul salto complessivo di m. 3,40;

8° per l'utenza « Molino di Tagliuino » della Società Roggie Bresciane (domanda 15 dicembre 1920), moduli medi 42 per produrre sul salto di m. 1,285 la potenza nominale media complessiva di HP 71,96, dei quali HP 40 a titolo di riconoscimento di diritto, ottenuti con moduli 20 sul salto preesistente di m. 1,50 e HP 31,96 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

9° per l'utenza « Bottonificio di Palosco » della Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi Taschini (domanda 30 gennaio 1919), moduli medi 18,30 per produrre, sul salto di m. 1,36, la potenza nominale media di HP 33,18, dei quali HP 18,13 a titolo di riconoscimento di diritto, ottenuti con moduli 10 sul salto di m. 1,36, e HP 15,05 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria, ottenuti con l'aumento di portata di mod. 8,30 sul salto rimasto invariato di m. 1,36;

Ritenuto che tutte le utenze sopraelencate possono essere riconosciute, con le caratteristiche per tale titolo come sopra accertate e determinate;

Che, salva la condizione della precarietà, per le maggiori potenze da concedere a titolo di sanatoria, può assegnarsi la durata di anni sessanta, successivi e continui, decorrenti dal 1° febbraio 1917, per le utenze riconoscibili ed integrate per sanatoria di spettanza della Società Elettrica Bresciana

(Centrale di Credaro e Molini Urini), della ditta Niggeler e Kupfer (Cotonifici di Palazzolo e Capriolo), della Soc. An. Italcementi (Molino Erbusco e Stabilimenti di Palazzolo) e della Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini (Manifattura di Pontoglio), e di anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1° febbraio 1917, per le utenze riconoscibili ed integrate per sanatoria di spettanza della Società Roggie Bresciane (Molino di Tagliuno) e della Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini (Bottonificio di Palosco);

Considerato che, per tutte le utenze, agli effetti del riconoscimento, i canoni relativi debbono avere decorrenza dal 1° luglio 1924 mentre per le concessioni di sanatoria in via precaria i canoni stessi debbono decorrere dalla data accertata dell'abusiva utilizzazione o, in mancanza, dal trentennio anteriore alle singole domande di riconoscimento e, se del caso, di sanatoria;

Che per le singole concessioni di sanatoria in via precaria, gli utenti suddetti sono tenuti a costituire, su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria e con un minimo di L. 100, i relativi depositi cauzionali nella misura prevista dalla legge, giusta il disposto dell'art. 11 del Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè ad eseguire presso le competenti Sezioni di Tesoreria Provinciale, per le singole predette concessioni, e con un minimo di L. 50, il versamento di cui all'art. 7, comma secondo, del Testo Unico medesimo;

Che pertanto i predetti utenti debbono corrispondere alle Finanze dello Stato rispettivamente per i riconoscimenti e le concessioni di sanatoria in via precaria i seguenti canoni, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno indicate, nonchè versare le sottoindicate somme per i titoli suddetti:

1°) per l'utenza « Molini Urini » della Società Elettrica Bresciana:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 3888 (tremilaottocentoottantotto) corrispondenti a L. 432 (quattrocentotrentadue) annue, sulla base di HP. 36 medi, in ragione di L. 12 per HP. nominale medio, per nove annualità, decorrenti dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 13.032,09 (tredicimilatrentadue e cent. nove), cor-

rispondenti a L. 1448,01 (millequattrocentoquarantotto e cent. 1) annue, sulla base di HP. 482,67 medi, in ragione di L. 3 per HP. nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° gennaio 1908, data accertata dell'abusiva utilizzazione, al 31 dicembre 1916; L. 7602,00 (settemilaseicentodieci) corrispondenti a L. 1086,00 (milleottantasei) annue, sulla base di HP. 362,00 pari a tre quarti della potenza media di HP. 482,67, essendo tale potenza utilizzata limitatamente a nove mesi dell'anno dal 1° gennaio 1917 in poi, in ragione di L. 3 per HP. nominale medio, per sette annualità afferenti al periodo dal 1° gennaio 1917 sino a tutto il 31 dicembre 1923 e L. 2172,00 (duemilacentosettantadue) sulla base di HP. 362,00 pari a tre quarti della potenza media di HP. 482,67, in ragione di L. 12 per HP. nominale medio, per mesi sei afferenti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 39.076,00 (trentanovemilannovantasei), corrispondenti a L. 4.314,00 (quattromilatrecentoquarantaquattro) annue, sulla base di HP. 362,00 pari a tre quarti della potenza media di HP. 482,67, in ragione di L. 12 per HP. nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933. Complessivamente, per canoni arretrati afferenti al riconoscimento ed alla concessione di sanatoria in via precaria, la somma di L. 65.790,09 (sessantacinquemilasettecentonovanta e cent. nove);

c) L. 4776 (quattromilasettecentosettantasei) annue a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi sulla base della potenza globale da riconoscere e da concedere per sanatoria in via precaria, tenuto conto della suddetta limitazione di utilizzazione $(HP \frac{482}{4} \times 3 = HP 362 + 36 = 398)$;

d) L. 2172 (duemilacentosettantadue) pari alla metà del canone annuo (L. 4344) come sopra calcolato per la concessione di sanatoria in via precaria, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

e) L. 108,60 (centotto e cent. sessanta) pari ad un quarantesimo del suddetto canone annuo di L. 4344 per il versamento di cui all'art. 7, secondo comma, del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775;

2°) per l'utenza « Cotonificio di Capriolo » della ditta Niggeler e Kupfer:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 11.520,36 (undicimilacinquecentoventi e cent. trentasei) corrispondenti a lire 1280,04 (milleduecentoottanta e cent. quattro) annue, sulla base di HP 106,67 medi, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 85.839,42 (ottantacinquemila ottocentotrentanove e cent. quarantadue) corrispondenti a L. 2959,98 (duemilanoventocinquantanove e cent. novantotto) annue, sulla base di HP 986,66 medi in ragione di L. 3 per HP nominale medio, per ventinove annualità afferenti al periodo dal 1° gennaio 1895, data accertata dell'abusiva utilizzazione, al 31 dicembre 1923; L. 5919,96 (cinquemilanovecentodiciannove e cent. novantasei) sulla base della potenza media di HP 986,66 in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per mesi sei afferenti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; lire 106.559,28 (centoseimilacinquecentocinquantanove e centesimi ventotto) sulla base della potenza media di HP 986,66, corrispondenti a L. 11.839,92 annue, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° luglio 1924 fino a tutto il 30 giugno 1933.

Complessivamente, per canoni arretrati afferenti al riconoscimento ed alla concessione di sanatoria in via precaria, la somma di L. 209.839,02 (duecentonovemilaottocentotrentanove e cent. due);

c) L. 13.119,96 (tredicimilacentodiciannove e cent. novantasei) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi, sulla base della potenza media globale di HP 1093,33 da riconoscere e da concedere per sanatoria in via precaria;

d) L. 5919,96 (cinquemilanovecentodiciannove e cent. novantasei) pari alla metà del canone annuo (L. 11.839,92), come sopra calcolato, per la concessione di sanatoria in via precaria, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

e) L. 296 (duecentonovantasei) pari ad un quarantesimo del suddetto canone annuo di L. 11.839,92, per il versamento di cui al predetto art. 7;

3°) per l'utenza « Molino Erbusco » e « Stabilimento di Palazzolo » della Soc. An. Italcementi:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 5068,44 (cinquemilasesantotto e cent. quarantaquattro), corrispondenti a lire 563,16 (cinquecentosessantatre e cent. sedici) annue, sulla base di HP 46,93 medi, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità, decorrenti dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 24.945,25 (ventiquattromilanovecentoquarantacinque e cent. venticinque) corrispondenti a L. 830,22 (ottocentotrenta e cent. ventidue) annue, sulla base di HP 276,74 medi, in ragione di L. 3 per HP nominale medio, a far tempo dal 15 dicembre 1893, data del trentennio anteriore alla domanda di riconoscimento fino al 31 dicembre 1923; L. 1660,44 (milleseicentosestanta e cent. quarantaquattro) sulla base della suddetta potenza media di HP 276,74 in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per mesi sei afferenti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 29.887,92 (ventinovemilaottocentottantasette e cent. novantadue) sulla base della predetta potenza media di HP 276,74 corrispondenti a lire 3320,88 (lire tremilatrecentoventi e cent. ottantotto) annue, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933.

Complessivamente, per canoni arretrati afferenti al riconoscimento ed alla concessione di sanatoria in via precaria, L. 61.562,05 (sessantunmilacinquecentosessantadue e centesimi cinque);

c) L. 3.884,04 (tremilaottocentottantaquattro e cent. quattro) annue a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi, sulla base della potenza media globale di HP 323,67 da riconoscere e da concedere per sanatoria in via precaria;

d) L. 1.660,44 (milleseicentosessanta e cent. quarantaquattro) pari alla metà del canone annuo di L. 3.320,88 come sopra calcolato per la concessione di sanatoria in via precaria, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

e) L. 83,02 (ottantatre e cent. due) pari ad un quarantesimo del suddetto canone di L. 3.320,88 per il versamento di cui al predetto art. 7;

4°) per l'utenza « Stabilimento di Palazzolo » formante oggetto di concessione assentita alla Soc. An. Italcementi

con Decreto Ministeriale 20 gennaio 1931, n. 381, in via precaria, per la potenza di HP 156 ed aumentata dalla Società stessa fino a HP 390:

a) L. 21.060 (ventunmilasessanta), sulla base della maggiore potenza media di HP 234 (HP 390 — HP 156) da concedere per sanatoria in via precaria corrispondenti a lire 2.808 (duemilaottocentootto) annue, in ragione di L. 12 per HP. nominale medio, per anni 7 e mesi 6, afferenti al periodo dal 1° gennaio 1926 data accertata dell'abusiva utilizzazione sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) L. 4.680 (quattromilaseicentoottanta) sulla base della potenza media globale di HP 390 (HP 156 + HP 234), in ragione di L. 12 per HP nominale medio, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi, comprensivo del canone annuo previsto dal citato Decreto Ministeriale 20 gennaio 1931, n. 381, salvo conguaglio;

c) L. 1.404 (millequattrocentoquattro), pari alla metà del canone annuo (L. 2808) come sopra calcolato per la suddetta concessione di sanatoria in via precaria, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

d) L. 70,20 (settanta e cent. venti), pari ad un quarantesimo del suddetto canone annuo di L. 2.808 per il versamento di cui al predetto art. 7;

5° per l'utenza « Cotonificio di Palazzolo » della ditta Niggeler e Kupfer:

a) agli effetti del riconoscimento L. 19.583,64 (diciannovemilacinquecentoottantatre e cent. sessantaquattro), corrispondenti a L. 2.175,96 annue, sulla base di HP. 181,33 medi in ragione di L. 12 per HP. nominale medio, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 14.400 (quattordicimilaquattrocento), corrispondenti a L. 600 annue, sulla base di HP. 200 medi, in ragione di L. 3 per HP. nominale medio per ventiquattro annualità afferenti al periodo dal 1° gennaio 1900, data accertata dell'abusiva utilizzazione, al 31 dicembre 1923; L. 1.200 (milleduecento) sulla base della suddetta potenza media di HP. 200, in ragione di L. 12 per HP. nominale medio, per mesi sei afferenti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1924;

L. 21.600 (ventunomilaseicento) corrispondenti a L. 2.400 (duemilaquattrocento) annue, sulla base della predetta potenza media di HP. 200, in ragione di L. 12 per HP. nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° luglio 1924 fino a tutto il 30 giugno 1933.

Complessivamente, per canoni arretrati afferenti al riconoscimento ed alla concessione di sanatoria in via precaria: L. 56.783,64 (cinquantaseimilasettecentoottantatre e centesimi sessantaquattro);

c) L. 4.575,96 (quattromilacinquecentosettantacinque e cent. novantasei) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi, sulla base della potenza media globale di HP. 381,33 da riconoscere e da concedere per sanatoria in via precaria;

d) L. 1200 (milleduecento) pari alla metà del canone annuo (L. 2400) come sopra calcolato per la concessione di sanatoria, in via precaria, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

e) L. 60 (sessanta), pari ad un quarantesimo del suddetto canone di L. 2400, per il versamento di cui al predetto art. 7;

6° per la utenza « Manifattura di Pontoglio » della Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 3456 (tremilaquattrocentocinquantesi), corrispondenti a L. 384 (trecentoottantaquattro) annue, sulla base di HP 32 medi, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità, decorrenti dal 1° luglio 1924, sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria per i seguenti tre periodi: L. 5292 (cinquemiladuecentonovantadue) corrispondenti a L. 294 (duecentonovantaquattro) annue, sulla base di HP 98 medi, in ragione di L. 3 per HP nominale medio, per diciotto annualità afferenti al periodo dal 1° gennaio 1901, data accertata dell'inizio della abusiva utilizzazione, al 31 dicembre 1918; L. 3570 (tremilacinquecentosettanta) corrispondenti a L. 714 (settecentoquattordici) annue, sulla base di HP 238 medi, in ragione di L. 3 per HP nominale medio, per cinque annualità afferenti al periodo dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1923; L. 1728 (millesettecentoventotto) sulla base della potenza media di HP 288, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per mesi sei afferenti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno

1924; L. 31.104 (trentunomilacentoquattro) corrispondenti a L. 3456 (tremilaquattrocentocinquantasei) annue, sulla base della predetta potenza media di HP 288, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933.

Complessivamente, per canoni arretrati afferenti al riconoscimento ed alla concessione di sanatoria in via precaria: L. 45.150 (quarantacinquemilacentocinquanta);

c) L. 3840 (tremilaottocentoquaranta) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi, sulla base della potenza media globale di HP 320, da riconoscere e da concedere per sanatoria in via precaria;

d) L. 1728 (millesettecentoventotto) pari alla metà del canone annuo (L. 3456) come sopra calcolato, sulla base di HP 288, per la concessione di sanatoria in via precaria, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

e) L. 86,40 (ottantasei e cent. quaranta), pari ad un quarantesimo del suddetto canone annuo di L. 3456 (tremilaquattrocentocinquantasei) per il versamento di cui al predetto art. 7;

7°) per l'utenza « Centrale di Credaro » della Società Elettrica Bresciana:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 20.534,04 (ventimilacinquecentotrentaquattro e cent. quattro) corrispondenti a L. 2281,56 (duemiladuecentottantuno e cent. cinquantasei) annue, sulla base di HP 190,13 medi, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 25.262,87 (venticinquemiladuecentosessantadue e cent. ottantasette) corrispondenti a L. 789,60 (settecentottantannove e cent. sessanta) annue, sulla base di HP 263,20 medi, in ragione di L. 3 per HP nominale medio, per trentuno annualità, undici mesi e ventinove giorni afferenti al periodo dal 3 gennaio 1892, data del trentennio anteriore alla domanda di riconoscimento, sino al 31 dicembre 1923; L. 1.579,20 (millecinquecentosettantanove e cent. venti) sulla suddetta potenza media di HP 263,20 in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per mesi sei afferenti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 28.425,60 (ventottomilaquat-

trocentoventicinque e cent. sessanta) corrispondenti a lire 3158,40 annue, sulla base della predetta potenza media di HP 263,20, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933.

Complessivamente, per canoni arretrati afferenti al riconoscimento ed alla concessione di sanatoria in via precaria: L. 75.801,71 (settantacinquemilaottocentouno e centesimi settantuno);

c) L. 5439,96 (cinquemilaquattrocentotrentanove e centesimi novantasei) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933, in poi, sulla base della potenza media globale di HP 453,33, da riconoscere e da concedere per sanatoria in via precaria;

d) L. 1579,20 (millecinquecentosettantanove e cent. venti), pari alla metà del canone annuo (L. 3158,40) afferente alla concessione di sanatoria in via precaria, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

e) L. 78,96 (settantotto e cent. novantasei), pari ad un quarantesimo del suddetto canone di L. 3158,40, per il versamento di cui al predetto art. 7;

8°) per l'utenza « Molino di Tagliano » della Società Roggie Bresciane:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 4320 (quattromilatrecentoventi), corrispondenti a L. 480 (quattrocentottanta) annue, sulla base di HP 40 medi, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 3168,50 (tremilacentosessantotto e cent. cinquanta) corrispondenti a L. 95,88 (novantacinque e cent. ottantotto) sulla base di medi HP 31,96 in ragione di L. 3 per HP nominale medio, per trentatré annualità e giorni diciassette afferenti al periodo dal 15 dicembre 1890, data del trentennio anteriore alla domanda di riconoscimento sino al 31 dicembre 1923; L. 191,76 (centonovantuno e cent. settantasei) in ragione di L. 12 per HP nominale medio per mesi sei afferenti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 3451,68 (tremilaquattrocentocinquantuno e cent. sessantotto), corrispondenti a L. 383,52 (trecentottantatre e cent. cinquanta-due) annue sulla base della predetta potenza media di HP 31,96 in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove

annualità afferenti al periodo dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933.

Complessivamente, per canoni arretrati afferenti al riconoscimento ed alla concessione di sanatoria in via precaria: L. 11.131,94 (undicimilacentotrentuno e cent. novantaquattro);

c) L. 863,52 (ottocentosessantatre e cent. cinquanta-due) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi, sulla base della potenza globale di HP 71,96 da riconoscere e da concedere per sanatoria in via precaria;

d) L. 191,76 (centonovantuno e cent. settantasei) pari alla metà del canone annuo (L. 383,52), afferente alla concessione di sanatoria in via precaria, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

e) L. 50 (cinquanta) pari alla somma minima stabilita dal predetto art. 7;

9°) per l'utenza « Bottonificio di Palosco » della Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 1958,04 (mille-novecentocinquantaotto e cent. quattro) corrispondenti a lire 217,56 (duecentodiciassette e cent. cinquantasei) annue, sulla base di HP 18,13 medi, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità, decorrenti dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria L. 1576,49 (millecinquecentosettantasei e cent. quarantanove) corrispondenti a L. 45,15 (quarantacinque e centesimi quindici), annue, sulla base di HP 15,05 medi, in ragione di L. 3 per HP nominale medio a far tempo del trentennio anteriore alla domanda di riconoscimento (30 gennaio 1889) sino al 31 dicembre 1923, e cioè per anni trentaquattro e mesi undici: L. 90,30 (novanta e cent. trenta) sulla suddetta potenza media di HP 15,05, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per mesi sei afferenti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 1625,40 (milleseicentoventicinque e cent. quaranta) corrispondenti a L. 180,60 (centottanta e cent. sessanta) annue, sulla base della suddetta potenza media di HP 15,05, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933.

Complessivamente, per canoni arretrati afferenti al riconoscimento ed alla concessione di sanatoria in via precaria: L. 5250,23 (cinquemiladuecentocinquanta e cent. ventitre);

c) L. 398,16 (trecentonovantotto e cent. sedici) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi, sulla base della potenza media globale di HP. 33,18, da riconoscere e da concedere per sanatoria in via precaria;

d) L. 100 (cento) pari al minimo prescritto dalle vigenti disposizioni a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di sanatoria in via precaria;

e) L. 50 (cinquanta) pari alla somma minima stabilita dal predetto art. 7.

Vista la relazione di coordinamento delle varie istruttorie redatta dall'Ufficio Idrografico del Po, Sezione staccata di Milano, in data 25 gennaio 1933;

Sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, come da voto n. 305 espresso nell'adunanza del 15 aprile 1933;

Visto il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Entro i limiti di disponibilità dell'acqua, respinta ogni opposizione ed eccezione in quanto non vi si sia fatta ragione con le provvidenze di cui al presente decreto e con salvezza dei diritti dei terzi, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 2 lettera b) del Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto di derivare acqua dal fiume Oglio, a scopo industriale, ai titolari delle seguenti utenze, con le caratteristiche a fianco di ciascuno segnate, ed è assentita altresì, ai titolari stessi, la concessione di sanatoria in via precaria per le maggiori abusive utilizzazioni di potenza accertate:

1°) alla Società Elettrica Bresciana per l'utenza « Molini Urini », moduli medi 100 per produrre sul salto di

m. 3,89 la potenza nominale media complessiva di HP 518,67, dei quali HP 36 a titolo di riconoscimento di diritto ottenuti con moduli 20 sul salto di m. 1,35 e HP 482,67 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

2°) alla ditta Niggeler e Kupfer per l'utenza « Cotonificio di Capriolo », moduli medi 200 per produrre sul salto di m. 4,10 la potenza nominale media complessiva di HP 1093,33, dei quali HP 106,67 a titolo di riconoscimento di diritto, ottenuti con moduli 40 sul salto di m. 2 e HP 986,66 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria, restando in facoltà della concessionaria di continuare a sopraelevare la cresta della diga di m. 0,50 e ciò sino alla definitiva esecuzione del sovranzo di m. 1,50 assentito, sempre in via precaria, con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 4306;

3°) alla Società Anonima Italcementi per le utenze « Molino Erbusco » e « Stabilimento di Palazzolo », moduli medi 7,50 per produrre sul salto di m. 2,50 la potenza nominale media di HP 25 per il molino Erbusco e moduli medi 80 per produrre sul salto di m. 2,80 la potenza nominale di HP 298,67 per lo stabilimento di Palazzolo, con una potenza media complessiva di HP 323,67, dei quali HP 46,93 a titolo di riconoscimento di diritto ottenuti con moduli 16 sul preesistente unico salto di m. 2,20 e HP 276,74 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

4°) alla precitata Società Anonima Italcementi per la utenza « Stabilimento di Palazzolo », moduli medi 112,50 per produrre sul salto di m. 2,60 la potenza nominale media complessiva di HP 390, dei quali HP 156 a titolo di concessione precaria di cui al Decreto Ministeriale 20 gennaio 1931, numero 381, ottenuti con moduli 60 sul salto di m. 1,95 e HP 234 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

5°) alla ditta Niggeler e Kupfer per le utenze ora costituenti il « Cotonificio di Palazzolo », moduli medi complessivi 150 per produrre, suddivisi su tre salti di m. 1,90, m. 1,90 e m. 1,80, la potenza nominale media complessiva di HP 381,33, dei quali HP 181,33 a titolo di riconoscimento di diritto ottenuti con moduli 80 sul salto di m. 1,70 e HP 200 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

6°) alla Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini per l'utenza « Manifattura di Pontoglio », moduli medi 80 per produrre sul salto di m. 3 la potenza

nominale media complessiva di HP 320, dei quali HP 32 a titolo di riconoscimento di diritto, e HP 288 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

7°) alla Società Elettrica Bresciana per l'utenza « Centrale di Credaro », moduli medi 100 per produrre sul salto di m. 3,40 la potenza nominale media complessiva di HP 453,33, dei quali HP 190,13 a titolo di riconoscimento di diritto ottenuti con moduli 46 sul salto di m. 3,10 e HP 263,20 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

8°) alla Società Roggie Bresciane per l'utenza « Molino di Tagliano », moduli medi 42 per produrre sul salto di m. 1,285 la potenza nominale media complessiva di HP 71,96, dei quali HP 40 a titolo di riconoscimento di diritto ottenuti con moduli 20 sul salto di m. 1,50 e HP 31,96 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria ottenuti detraendo la potenza relativa alla primitiva portata di moduli 20 di diritto sulla diminuzione del salto di m. 0,215 dalla potenza derivante dall'aumento di portata di moduli 22 sul salto complessivo di m. 1,285;

9°) alla Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini per l'utenza « Bottonificio di Palosco », moduli medi 18,30 per produrre sul salto di m. 1,36 la potenza nominale media di HP 33,18 dei quali HP 18,13 a titolo di riconoscimento di diritto ottenuti con moduli 10 sul salto di m. 1,36 e HP 15,05 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria.

Art. 2.

Per le utenze come sopra riconosciute e concesse per sanatoria in via precaria, l'acqua dovrà continuare ad essere derivata senza portare alcuna modifica alle opere di presa, utilizzazione e restituzione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 3.

Art. 3.

Salva restando, per l'Amministrazione, la facoltà di ingiungere ogni altra opera modulatrice atta ad assicurare che non siano derivati volumi di acqua superiori a quelli che si riconoscono, è fatto obbligo a tutti gli utenti suddetti di effettuare, entro il termine che sarà loro assegnato, per ogni

singola utenza, le necessarie installazioni da prescriversi per impedire invasi e svasi dannosi per l'esercizio delle utenze a valle, e di addivenire alle modificazioni ed ai coordinamenti degli impianti che siano per essere successivamente imposti in relazione al nuovo regime dell'Oglio in dipendenza della regolazione del lago d'Iseo.

In particolare è fatto obbligo alla Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini di presentare entro il termine di un anno dalla comunicazione del presente decreto il progetto della soluzione idraulica attinente alle lamentate esondazioni del Cherio.

Art. 4.

Le utenze predette, nei limiti degli intervenuti riconoscimenti, sono gratuite fino al 30 giugno 1924 e dal 1° luglio dello stesso anno sono soggette, ai sensi degli articoli 35 e 38 del citato Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento dell'annuo canone anticipato relativo a ciascuna di esse.

Le concessioni di sanatoria in via precaria sono soggette a canone nella misura stabilita dalla legge a decorrere dalle rispettive date di accertata utilizzazione abusiva delle maggiori potenze come sopra assentite, o, in mancanza, dal trentennio anteriore alla domanda di riconoscimento o di sanatoria, a meno che l'utente non dimostri all'Amministrazione finanziaria il più recente inizio della maggiore utilizzazione praticata e salvo gli eventuali conguagli.

Dal 1° luglio 1933 e annualità successive sarà cumulato l'ammontare dei canoni riferibili sia ai riconoscimenti, sia alle sanatorie a titolo precario.

Eppertanto i canoni dovuti per arretrati e per quelli cumulativi annui calcolati al 1° luglio 1933 sono i seguenti:

1°) per l'utenza « Mulini Urini » della Società Elettrica Bresciana:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 3888 (lire tremilaottocentottantotto) corrispondenti a L. 432 (quattrocentotrentadue) annue per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria L. 13.032,09 (tredicimilatrentadue e cent. nove), corrispondenti a L. 1448,01 (millequattrocentoquarantotto e cen-

tesimi uno) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° gennaio 1908 sino al 31 dicembre 1916; L. 7602 (settemilaseicentodue) corrispondenti a L. 1086 (milleottantasei) annue per sette annualità decorrenti dal 1° gennaio 1917 sino al 31 dicembre 1923; L. 2172 (duemilacentosettantadue) per mesi sei decorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; e L. 39.096 (trentanovemilanovantasei) corrispondenti a L. 4344 (quattromilatrecentoquarantaquattro) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

Complessivamente, per canoni arretrati: L. 65.790,09 (lire sessantacinquemilasettecentonovanta e cent. nove);

c) la somma complessiva di L. 4776 (quattromilasettecentosettantasei) annue a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi.

2°) per l'utenza « Cotonificio di Capriolo » della ditta Niggeler e Kupfer:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 11.520,36 (undicimilacinquecentoventi e cent. trentasei) corrispondenti a lire 1280,04 (milleduecentoottanta e cent. quattro) annue per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 85.839,42 (ottantacinquemilaottocentotrentanove e cent. quarantadue) corrispondenti a L. 2979 (duemilanovecentosettantanove) annue, per ventinove annualità decorrenti dal 1° gennaio 1895 sino al 31 dicembre 1923; L. 5919,96 (lire cinquemilanovecentodiciannove e cent. novantasei), per mesi sei decorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 106.559,28 (lire centoseimilacinquecentocinquantanove e cent. ventotto) corrispondenti a L. 11.839,92 (lire undicimilaottocentotrentanove e cent. novantadue) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

Complessivamente per canoni arretrati: L. 209.839,02 (lire duecentonovemilaottocentotrentanove e cent. due);

c) la somma complessiva di L. 13.119,96 (lire tredicimilacinquecentodiciannove e cent. novantasei) annue a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi;

3°) per l'utenza « Molino Erbusco » e « Stabilimento di Palazzolo » della Società Anonima Italcementi:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 5068,44 (lire cinquemilaseicentotto e cent. quarantaquattro) corrispondenti a L. 563,16 (cinquecentosessantatre e cent. sedici) annue per

nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 24.945,25 (ventiquattromilanovecentoquarantacinque e cent. venticinque) corrispondenti a L. 830,22 annue, a far tempo dal 15 dicembre 1893, data del trentennio anteriore alla domanda di riconoscimento, sino al 31 dicembre 1923; L. 1.660,44 (millesecientosessanta e cent. quarantaquattro) per mesi sei, decorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 29.887,92 (lire ventinovemilaottocentoottantasette e centesimi novantadue) corrispondenti a L. 3320,88 (lire tremilatrecentoventi e cent. ottantotto) annue per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

Complessivamente per canoni arretrati: L. 61.562,05 (lire sessantunomilacinquecentosessantadue e cent. cinque);

c) la somma complessiva di L. 3884,04 (lire tremilaottocentoottantaquattro e cent. quattro) annue a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi;

4°) per le varianti apportate all'utenza « Stabilimento di Palazzolo » originariamente assentita alla Società Anonima Italcementi predetta con D. M. 20 gennaio 1931, n. 381:

a) L. 21.060 (ventunmilasessanta) corrispondenti a lire 2808 (duemilaottocentootto) annue, per anni sette e mesi sei, decorrenti dal 1° gennaio 1926 sino al 30 giugno 1933;

b) la somma complessiva di L. 4680 (quattromilaseicentottanta) a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi, comprensiva del canone annuo previsto nel citato D. M. 20 gennaio 1931, n. 381, salvo conguaglio;

5°) Per l'utenza « Cotonificio di Palazzolo » della ditta Niggeler e Kupfer predetta:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 19.583,64 (lire diciannovemilacinquecentoottantatre e cent. sessantaquattro) corrispondenti a L. 2175,96 (lire duemilacentosettantacinque e cent. novantasei) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 14.400 (quattordicimilaquattrocento) corrispondenti a L. 600 (seicento) annue per ventiquattro annualità decorrenti dal 1° gennaio 1900 sino al 31 dicembre 1923; L. 1200 (milleduecento) per mesi sei decorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 21.600 (ventunmilaseicento), corrispondenti a

L. 2400 (duemilaquattrocento) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

Complessivamente per canoni arretrati: L. 56.783,64 (lire cinquantaseimilasettecentoottantatré e cent. sessantaquattro);

c) la somma complessiva di L. 4575,96 (lire quattromilacinquecentosettantacinque e cent. novantasei) a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi;

6°) per la Utenza « Manifattura di Pontoglio » della Società An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini:

a) agli effetti del riconoscimento L. 3456 (lire tremilaquattrocentocinquantasei) corrispondenti a L. 384 (trecentottantaquattro) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 5292 (cinquemiladuecentonovantadue), corrispondenti a L. 294 (duecentonovantaquattro) annue, per diciotto annualità decorrenti dal 1° gennaio 1901 sino al 31 dicembre 1918; L. 3570 (lire tremilacinquecentosettanta) corrispondenti a L. 714 (settecentoquattordici) annue, per cinque annualità decorrenti dal 1° gennaio 1919 sino al 31 dicembre 1923; L. 1728 (lire millesettecentoventotto), per mesi sei decorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 31.104 (trentunmilacentoquattro), corrispondenti a L. 3456 (tremilaquattrocentocinquantasei) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

Complessivamente per canoni arretrati: L. 45.150 (quarantacinquemilacentocinquanta);

c) la somma complessiva di L. 3840 (tremilaottocentoquaranta) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi;

7°) per l'utenza « Centrale di Credaro » della Società Elettrica Bresciana predetta:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 20.534,04 (ventimilacinquecentotrentaquattro e cent. quattro) corrispondenti a L. 2281,56 (duemiladuecentoottantuno e cent. cinquantasei) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 25.262,87 (venticinquemiladuecentosessantadue e cent. ottantasette), corrispondenti a L. 789,60 (lire settecen-toottantanove e cent. sessanta) annue per trentuno annua-

lità, mesi undici e ventinove giorni decorrenti dal 1° gennaio 1892 sino al 31 dicembre 1923; L. 1579,20 (lire millecinquecentosettantanove e cent. venti), per mesi sei decorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 28.425,60 (ventottomilaquattrocentoventicinque e cent. sessanta) corrispondenti a L. 3158,40 (tremilacentocinquantesette e cent. quaranta) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

Complessivamente per canoni arretrati: L. 75.801,71 (settantacinquemilaottocentouno e cent. settantuno);

c) la somma complessiva di L. 5439,96 (cinquemilaquattrocentotrentanove e cent. novantasei) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi;

8° per l'utenza « Molino di Tagliuno » della Società Roggie Bresciane:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 4320 (lire quattromilatrecentoventi) corrispondenti a L. 480 (quattrocentotanta) annue per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 3.168,50 (tremilacentosessantotto e cent. cinquanta) corrispondenti a L. 95,88 (novantacinque e cent. ottantotto) annue, per trentatré annualità e giorni diciassette decorrenti dal 15 dicembre 1890 al 31 dicembre 1923; L. 191,76 (centonovantuno e cent. settantasei) per mesi sei decorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 3.451,68 (tremilaquattrocentocinquantesette e cent. sessantotto) corrispondenti a lire 383,52 (trecentottantatré e cent. cinquantadue) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

Complessivamente per canoni arretrati: L. 11.131,94 (undicimilacentotrentuno e cent. novantaquattro);

c) la somma complessiva di L. 863,52 (ottocentosessantatré e cent. cinquantadue) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933;

9° per l'utenza « Bottonificio di Palosco » della Società An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 1.958,04 (mille novecentocinquantesette e cent. quattro) corrispondenti a lire 217,56 (duecentodiciassette e cent. cinquantasei) annue per

nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 1.576,49 (millecinquecentosettantasei e cent. quarantanove), corrispondenti a L. 45,15 (quarantacinque e cent. quindici) annue per anni trentaquattro e mesi undici, decorrenti dal 30 gennaio 1889 sino al 31 dicembre 1923; L. 90,30 (novanta e cent. trenta), per mesi sei decorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 1625,40 (milleseicentoventicinque e cent. quaranta) corrispondenti a L. 180,60 (centottanta e cent. sessanta) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

Complessivamente per canoni arretrati: L. 5250,23 (cinquemiladuecentocinquanta e cent. ventitré);

c) la somma complessiva di L. 398,16 (trecentonovantotto e cent. sedici) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi.

Art. 5.

L'importo delle prestazioni annue suddette e delle somme che saranno corrisposte alle Finanze dello Stato per canoni arretrati, sarà imputato al cap. 11/1 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 6.

Le utenze come sopra riconosciute e concesse per sanatoria in via precaria di spettanza della Società Elettrica Bresciana (Molini Urini e Centrale di Credaro), della ditta Niggeler e Kupfer (Cotonifici di Capriolo e Palazzolo), della Società An. Italcementi (Molino Erbusco e Stabilimenti di Palazzolo) e della Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini (Manifattura di Pontoglio), tenuto conto della loro entità, potranno essere praticate, salva la condizione della precarietà per le concessioni di sanatoria, fino al 31 gennaio 1977 e alla loro scadenza, come nei casi di decadenza e di rinuncia, passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento della immissione in possesso astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

In mancanza di accordo, la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei Lavori Pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale delle Acque.

Qualora lo Stato intenda esercitare tale facoltà ne darà preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza, nei casi di normale cessazione delle utenze.

Nei casi di rinuncia o di decadenza, la facoltà stessa è esercitabile senza che occorra alcun preavviso.

Le utenze, come sopra riconosciute e concesse per sanatoria in via precaria, di spettanza della Soc. Roggie Bresciane (Molino di Tagliuno) e della Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconagli-Taschini predetta (Bottonificio di Palosco) potranno invece essere praticate, salva la condizione della precarietà per le concessioni di sanatoria, fino al 31 gennaio 1947, ed alla scadenza saranno rinnovate, qualora persistano i fini delle singole derivazioni e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse.

Per tali utenze, in mancanza di rinnovazione, come pure, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, lo Stato ha il diritto di ritenere, senza compenso, le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso di acqua, o di obbligare le ditte utenti a rimuoverle ed a eseguire, a proprie spese, i lavori necessari per ripristinare l'alveo, le sponde e le arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 7.

A richiesta dell'Amministrazione finanziaria, gli utenti sopra menzionati dovranno dimostrare, con la esibizione delle relative quietanze, di aver corrisposto i canoni arretrati afferenti ai riconoscimenti ed alle concessioni di sanatoria a titolo precario e di aver costituito presso la Cassa dei Depositi e Prestiti e versato alle competenti Sezio-

ni di Tesoreria provinciale, rispettivamente le cauzioni e le altre somme previste per le concessioni di sanatoria in via precaria come sopra assentite, nelle misure sottoindicate:

a) Società Elettrica Bresciana (Molini Urini): L. 2172 (duemilacentosettantadue) per cauzione e L. 108,60 (cento-otto e cent. sessanta) per il versamento di cui all'art. 7 secondo comma, del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

b) Ditta Niggeler e Kupfer (Cotonificio di Capriolo): L. 5919,96 (cinquemilanovecentodiciannove e cent. novantasei), per cauzione e L. 296 (duecentonovantasei) per il versamento di cui al predetto art. 7;

c) Società Anonima Italcementi (Molino Erbusco e Stabilimento di Palazzolo): L. 1660,44 (millesecentosessanta e cent. quarantaquattro) per cauzione e L. 83,02 (ottantatré e cent. due) per il versamento di cui al predetto art. 7;

d) Società Anonima Italcementi predetta (Stabilimento di Palazzolo): L. 1404 (millequattrocentoquattro) per cauzione e L. 70,20 (settanta e cent. venti) per il versamento di cui al predetto art. 7;

e) Ditta Niggeler e Kupfer predetta (Cotonificio di Palazzolo): L. 1200 (milleduecento) per cauzione e L. 60 (sessanta) per il versamento di cui al predetto art. 7;

f) Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconagli-Taschini (Manifattura di Pontoglio): L. 1728 (millesettecentoventotto) per cauzione e L. 86,40 (ottantasei e centesimi quaranta) per il versamento di cui al predetto art. 7;

g) Società Elettrica Bresciana predetta (Centrale di Credaro): L. 1579,20 (millecinquecentosettantanove e centesimi venti) per cauzione e L. 78,96 (settantotto e cent. novantasei) per il versamento di cui al predetto art. 7;

h) Società Roggie Bresciane (Molino di Tagliuno) lire 191,76 (centonovantuno e cent. settantasei) per cauzione e L. 50 (cinquanta) per il versamento di cui al predetto art. 7;

i) Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconagli-Taschini predetta (Bottonificio di Palosco): L. 100 (cento) per cauzione e L. 50 (cinquanta) per il versamento di cui al predetto art. 7.

Art. 8.

Le somme costituite in cauzione a garanzia degli obblighi che gli utenti vengono ad assumere per effetto delle suddette concessioni di sanatoria in via precaria per le mag-

giori utilizzazioni abusivamente attuate, saranno, ove nulla osti, restituite al termine delle utenze. Le somme versate a norma dell'art. 7, secondo comma, del Testo Unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, saranno imputate al cap. 17 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1933-1934.

Art. 9.

A tutte le utenze come sopra riconosciute e concesse per sanatoria in via precaria sono applicabili le disposizioni contenute nel Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè le disposizioni legislative e regolamentari in vigore per il Consorzio dell'Oglio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1934 - Anno XII
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 367. — BOCCONI.
